SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma — **Anno 137° — Numero 68**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Giovedì, 21 marzo 1996** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 52

LEGGE 6 marzo 1996, n. 138.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, fatto a Roma il 18 maggio 1990.

LEGGE 6 marzo 1996, n. 139.

Ratifica ed esecuzione del *memorandum* d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America relativo all'accordo sul trasporto aereo del 1970, con scambio di lettere, fatto a Roma il 27 settembre 1990.

LEGGE 6 marzo 1996, n. 140.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore, fatto a Singapore il 30 luglio 1990.

LEGGE 6 marzo 1996, n. 141.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh, fatto a Rimini il 13 ottobre 1991.

LEGGE 6 marzo 1996, n. 142.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Marocco concernente i trasporti stradali internazionali di viaggiatori e di merci, fatto a Roma il 25 febbraio 1992.

LEGGE 6 marzo 1996, n. 143.

Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare tra la Repubblica italiana e il Regno del Marocco, fatta a Roma il 18 febbraio 1994.

Da 96G0134 a 96G0139

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 53

MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Elenchi, aggiornati al 31 dicembre 1995, delle ditte produttrici di mangimi contenenti integratori ed integratori medicati a scopo di vendita o per la distribuzione per il consumo, nonché delle ditte che producono gli stessi mangimi per esclusivo uso aziendale.

96A1822

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1996.

Accettazione delle dimissioni rassegnate dal consigliere di Stato dott. Franco Frattini dalla carica di Ministro senza portafoglio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 92 della Costituzione;

Viste le dimissioni rassegnate dal consigliere di Stato dott. Franco Frattini dalla carica di Ministro senza portafoglio;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni rassegnate dal consigliere di Stato dott. Franco Frattini dalla carica di Ministro senza portafoglio.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1996
Atti di Governo, registro n. 98, foglio n. 21

96A1938

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 4 marzo 1996.

Modificazione al decreto ministeriale 14 settembre 1995 concernente il riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI
E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48 CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto di questo Ministero in data 14 settembre 1995 con cui è stato riconosciuto, subordinatamente al superamento di un tirocinio di adattamento di un anno, il titolo di ingegnere industriale conseguito in Belgio da Hery Rakotondratsima, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 115/1992;

Ritenuta la necessità di modificare il suddetto decreto nella parte relativa alla durata del tirocinio, che deve essere fissata nel periodo di tre anni e non già di un anno, avuto riguardo al titolo di formazione professionale di cui il richiedente è in possesso il quale lo abilita ad esercitare le attività regolamentate nei diversi settori secondo quanto consentito nel nostro ordinamento all'ingegnere italiano subordinatamente ad un tirocinio di congrua durata;

Vista la conforme richiesta del Consiglio nazionale degli ingegneri in data 27-30 ottobre 1995 e in attuazione del potere di autotutela di cui l'amministrazione è titolare;

Decreta:

In parziale riforma del decreto di riconoscimento del titolo di ingegnere industriale conseguito in Belgio da Hery Rakotondratsima, nato a Antananarivo (Madagascar) il 22 aprile 1961, cittadino italiano, determina in anni tre il periodo del tirocinio di adattamento, al quale il riconoscimento è subordinato; conferma integralmente nel resto il suddetto decreto.

Roma, 4 marzo 1996

Il direttore generale: ROVELLO

96A1825

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 11 marzo 1996.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Nola.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale la direzione regionale delle entrate per la Campania ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Nola nel periodo dal 19 al 24 febbraio 1996 per consentire le operazioni di trasloco dell'ufficio stesso in altra sede e richiesto l'emanazione del relativo decretò di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Nola è accertato per il periodo dal 19 al 24 febbraio 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 1996

Il direttore generale: ROXAS

96A1829

DECRETO 14 marzo 1996.

Modalità e condizioni per l'applicazione del beneficio della non imponibilità all'IVA delle cessioni di beni a viaggiatori diretti in altro Stato membro, effettuate nei punti vendita siti nell'ambito di porti, aeroporti, ovvero a bordo di navi e aeromobili durante i trasporti intracomunitari di viaggiatori.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 28-*duodecies* della direttiva del Consiglio n. 91/680/CEE del 16 dicembre 1991, che da facoltà agli Stati membri di esentare fino al 30 giugno 1999 le cessioni di beni a viaggiatori diretti in un altro Stato membro, effettuate a mezzo punti vendita situati nell'ambito dei porti e degli aeroporti ovvero funzionanti a bordo delle navi e degli aeromobili nel corso di un trasporto intracomunitario di viaggiatori;

Vista la direttiva del Consiglio n. 69/169/CEE del 28 maggio 1969 e successive modificazioni, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra di affari e dalle altre imposizioni indirette riscosse all'importazione nel traffico internazionale di viaggiatori;

Visto l'art. 52 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

Visto in particolare il comma 3 del suddetto art. 52, il quale prevede che con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità e le condizioni per l'applicazione dell'agevolazione;

Visto l'art. 128 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, che individua gli speciali negozi istituiti nell'ambito dei porti e degli aeroporti;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 31 dicembre 1992, con il quale sono stati definiti i limiti per l'applicazione dell'agevolazione;

Visto l'art. 2 della direttiva del Consiglio n. 94/4/CE del 14 febbraio 1994, che ha sostituito l'art. 28-*duodecies*, punto 2, lettera *a)*, primo comma, della direttiva del Consiglio n. 77/388/CEE del 17 maggio 1977;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 30 gennaio 1995 con il quale il limite per l'applicazione dell'agevolazione è stato elevato;

Visto l'art. 7, paragrafo 2, della direttiva del Consiglio n. 69/169/CEE del 28 maggio 1969 cui fa espresso riferimento l'art. 2, comma 2, della direttiva n. 94/4/CE;

Considerato che occorre provvedere al riguardo;

Decreta:

Art. 1.

1. Il limite di valore di L. 174.000, previsto dall'art. 3, comma 1, n. 1), del decreto del Ministro delle finanze del 31 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1993, n. 13, e successive modificazioni, è elevato a L. 190.000.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed entrerà in vigore il 1° gennaio 1996.

Roma, 14 marzo 1996

Il Ministro: FANTOZZI

96A1878

DECRETO 14 marzo 1996.

Modificazione al concorso pronostici Totocalcio.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, che riserva al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) l'esercizio dei giuochi di abilità e dei concorsi pronostici, previsti dal decreto legislativo stesso, quando sono connessi con manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo dell'ente predetto;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, che dispone che ogni giuoco o concorso è disciplinato da apposito regolamento;

Visto l'art. 52 del citato decreto n. 581 del 1951 che dispone che i regolamenti per l'organizzazione e l'esercizio delle attività di giuoco sopra menzionate sono approvati con decreto del Ministro delle finanze;

Visto il regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico (Totocalcio) connessi con le partite di calcio o con altre manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del CONI, approvato con proprio decreto 23 marzo 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 5 luglio 1963, da ultimo modificato con proprio decreto 6 febbraio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 1996;

Vista la nota n. 37 tc del 16 gennaio 1996, con la quale il CONI ha proposto di modificare l'art. 4 del suddetto regolamento;

Ritenuta l'opportunità di modificare il regolamento suddetto nel senso proposto dal CONI;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 4 del regolamento del concorso pronostici, denominato «Totocalcio», connesso con le partite di calcio o con altre manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, approvato con proprio decreto 23 marzo 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 5 luglio 1963, e successive modificazioni, dopo il sesto comma, è inserito il seguente:

«Nel caso in cui il concorso sia imperniato su competizioni olimpiche o su giochi mondiali, continentali, di area europea od extraeuropea, gli atleti o le squadre nazionali iscritti per la partecipazione a tredici discipline sportive prescelte dall'ente gestore e indicate nella scheda vengono suddivisi in tre gruppi, ciascuno comprensivo di tre nominativi, contraddistinti, rispettivamente, con i segni 1, X e 2. Marcando i predetti segni convenzionali, riferiti a ciascuna delle tredici discipline inserite nella scheda, il pronosticatore indica in quale dei tre gruppi (1, X, 2) figurano inclusi gli atleti o le squadre, che, in base ai risultati ufficiali conseguiti al termine delle competizioni stesse, risulteranno primi classificati in ciascuna delle discipline elencate.».

Il presente atto è immediatamente efficace e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 1996

Il Ministro: FANTOZZI

96A1877

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 20 febbraio 1996.

Designazione dell'aeroporto di Alghero quale aeroporto doganale.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 438;

Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 1990, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1990, registro n. 2, foglio n. 364, con cui si è provveduto, nell'ambito della organizzazione periferica della D.G.A.C., alla rideterminazione delle circoscrizioni aeroportuali (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 157 del 7 luglio 1990) nonché il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 con cui è stata integrata la competenza territoriale di alcune circoscrizioni aeroportuali (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 29 del 5 febbraio 1994);

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, con particolare riferimento all'art. 113 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica nonché il decreto ministeriale 13 novembre 1994 - Riordinamento del Dipartimento della dogana e delle imposte indirette;

Visto il decreto interministeriale 11 marzo 1993 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 154 del 3 luglio 1993) con il quale da ultimo si è provveduto, ai sensi dell'art. 113, secondo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale già citato, alla rideterminazione degli aeroporti doganali;

Visto il decreto interministeriale in data 30 giugno 1995 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 163 del 14 luglio 1995) con il quale si è provveduto ad integrare l'elenco degli aeroporti doganali con quello di Padova;

Ritenuta la opportunità di integrare l'elenco degli aeroporti indicati nei suddetti decreti dell'11 marzo 1993

e del 30 giugno 1995, con l'aeroporto di Alghero (cfr. nota del Ministero delle finanze - Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette - Direzione centrale dei servizi doganali prot. 495 del 13 marzo 1995);

Decreta:

Ai sensi dell'art. 113, secondo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, viene designato quale aeroporto doganale ad integrazione di quelli di cui al decreto interministeriale 11 marzo 1993 e al decreto 30 giugno 1995 citati nelle premesse il seguente aeroporto:

AEROPORTI DOGANALI

Località	Aeroporto	Dogana	Circoscrizione doganale
Alghero	Alghero	Alghero Fertilia	Porto Torres

Roma, 20 febbraio 1996

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
CARAVALE

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

96A1826

DECRETO 7 marzo 1996.

Classificazione di prodotti chimici ai fini del trasporto marittimo in contenitori e veicoli cisterna stradali o ferroviari.

IL DIRETTORE
DELLA DIVISIONE SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA NAVIGAZIONE E DEL TRAFFICO MARITTIMO

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Visto l'art. 4 del regolamento per l'imbarco, il trasporto per mare, lo sbarco e il trasbordo delle merci pericolose in colli, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante: «Razionalizzazione della organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego», a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1995 concernente, tra l'altro, la delega per la firma degli atti conseguenti all'attuazione dei regolamenti per il trasporto marittimo delle merci pericolose;

Visto il decreto 2 ottobre 1995 di abrogazione dei decreti del 6 e 7 aprile 1995 relativi, rispettivamente, al trasporto marittimo delle merci pericolose in colli e al trasporto marittimo delle merci pericolose in contenitori cisterna e in veicoli cisterna secondo le disposizioni contenute nel codice internazionale marittimo sulle merci pericolose (IMDG Code) adottato dall'Organizzazione internazionale marittima (IMO);

Viste le circolari di questo Ministero n. 310474/MP e n. 310476/MP, datate 1° agosto 1974 ed aventi ad oggetto, rispettivamente, «Norme per l'imbarco, il trasporto per mare e lo sbarco di contenitori cisterna contenenti merci pericolose allo stato liquido oppure allo stato di gas liquefatti» e «Norme per l'imbarco, il trasporto per mare e lo sbarco di veicoli cisterna stradali o ferroviari contenenti merci pericolose allo stato liquido oppure allo stato di gas liquefatti», e successive modifiche;

Visto il decreto 3 maggio 1995 recante «Classifica di prodotti chimici ai fini del trasporto marittimo», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995;

Ritenuto opportuno, in attesa del completamento e della definitiva revisione della normativa che disciplina il trasporto marittimo delle merci pericolose in tutti i suoi aspetti, secondo quanto previsto dalla citata normativa IMO, ammettere al trasporto marittimo i prodotti già elencati nel summenzionato decreto 7 aprile 1995;

Decreta:

Articolo unico

I prodotti elencati nell'allegato al presente decreto sono ammessi al trasporto marittimo in contenitori cisterna e veicoli cisterna stradali o ferroviari secondo le modalità stabilite nelle circolari n. 310474/MP e n. 310476/MP, citate nelle premesse, ed inseriti nei rispettivi «allegato 2» delle circolari di cui sopra.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 1996

Il direttore: LASCO

ALLEGATO

a) **1-CLORO-1,2,2,2-TETRAFLUOROETANO (R 124)**

Formula di struttura:	CHClF-CF3
Grado di riempimento:	1,20 Kg/l
Etichetta:	B2
Rischio:	Non infiammabile Non tossico

b) **1,1,1-TRIFLUOROETANO (R 143a)**

Formula di struttura:	CH3-CF3
Grado di riempimento:	0,76 Kg/l
Etichetta:	B1
Rischio:	Infiammabile

c) **CLORURO DI TRIFLUOROACETILE**

Formula di struttura:	CF3-C=O-Cl
Grado di riempimento:	1,17 Kg/l
Etichetta:	B3 - E
Rischio:	Tossico Corrosivo in presenza di umidità

d) **1,1,1,2-TETRAFLUOROETANO (R 134a)**

Formula di struttura:	CH2F-CF3
Grado di riempimento:	1,04 Kg/l
Etichetta:	B2
Rischio:	Non infiammabile Non tossico

e) **MISCELA AL 40-50% DI MONOCLORODIFLUOROMETANO (R 22) CON IL 60-50% DI 1,1-DIFLUORO-1-MONOCLOROETANO (R 142b)**

Formula di struttura:	CHClF2 + CH3-CClF2
Grado di riempimento:	1,01 Kg/l
Etichetta:	B2
Rischio:	Non infiammabile Non tossica

f) **MISCELA AL 50% DI MONOCLORODIFLUOROMETANO (R 22) CON IL 40% DI 1-CLORO-1,2,2,2-TETRAFLUOROETANO (R 124) E IL 3% DI n-BUTANO (R 600)**

Formula di struttura: CHClF2 + CHClF-CF3 + CH3(CH2)2-CH3
Grado di riempimento: 1,06 Kg/l
Etichetta: B2
Rischio: Non infiammabile
Non tossica

g) **MISCELA AL 44% DI PENTAFLUOROETANO (R 125) CON IL 52% DI 1,1,1-TRIFLUOROETANO (R 143a) E IL 4% DI 1,1,1,2-TETRAFLUORETANO (R 134a)**

Formula di struttura: CHF2-CF3 + CH3-CF3 + CH2F-CF3
Grado di riempimento: 0,85 Kg/l
Etichetta: B2
Rischio: Non infiammabile
Non tossica

h) **MISCELA AL 23% DI DIFLUOROMETANO (R 32) CON IL 25% DI PENTAFLUOROETANO (R 125) E IL 52% DI 1,1,1,2-TETRAFLUOROETANO (R 134a)**

Formula di struttura: CH2F2 + CHF2-CF3 + CH2F-CF3
Grado di riempimento: 0,97 Kg/l
Etichetta: B2
Rischio: Non infiammabile
Non tossica

i) **DIFLUOROMETANO (R 32)**

Formula di struttura: CH2-F2
Grado di riempimento: 0,78 Kg/l
Etichetta: B1
Rischio: Infiammabile

l) **OCTAFLUOROPROPANO (R 218)**

Formula di struttura: CF3-CF2-CF3
Grado di riempimento: 1,07 Kg/l
Etichetta: B2
Rischio: Non infiammabile
Non tossico

m) **PENTAFLUOROETANO (R 125)**

Formula di struttura:	CHF2-CF3
Grado di riempimento:	0,95 Kg/l
Etichetta:	B2
Rischio:	Non infiammabile Non tossico

n) **ESAFLUORURO DI ZOLFO**

Formula di struttura:	SF6
Grado di riempimento:	1,34 Kg/l
Etichetta:	B2
Rischio:	Non infiammabile Non tossico

o) **1,1-DIFLUOROETILENE (R 1132a)**

Formula di struttura:	CH2=CF2
Grado di riempimento:	0,77 Kg/l
Etichetta:	B1
Rischio:	Infiammabile

NOTA:

I dati relativi ai prodotti sub n) ESAFLUORURO DI ZOLFO e o) 1,1-DIFLUOROETILENE devono ritenersi sostitutivi dei parametri già indicati con circolare n. 3100330/MP del 22 luglio 1977 e con i decreti ministeriali 9 marzo 1981 (Gazzetta Ufficiale n. 85 del 23.03.81) e 5 aprile 1993 (Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23.04.93).

96A1827

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

SENATO DELLA REPUBBLICA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1996.

Piano di ripartizione dell'anticipazione dei contributi per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo del Senato nelle elezioni del 21 aprile 1996.

IL PRESIDENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 20 del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 129, recante disposizioni urgenti per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e 1 del decreto legge 19 marzo 1996, n. 136, recante modalità per l'erogazione di una anticipazione sui contributi per il rimborso delle spese elettorali per l'elezione del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione con la quale il Consiglio di Presidenza in data 20 marzo 1996 ha determinato il piano di ripartizione dell'anticipazione dei contributi per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica previsto dall'art. 1, comma 6, del citato decreto-legge 19 marzo 1996, n. 136;

Decreta:

È resa esecutiva la deliberazione con la quale il Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica, il 20 marzo 1996, ha approvato l'allegato piano di ripartizione dell'anticipazione dei contributi per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica, di cui alle elezioni del 21 aprile 1996.

Roma, 20 marzo 1996

Il Presidente: SCOGNAMIGLIO

ALLEGATO

PIANO DI RIPARTIZIONE DELL'ANTICIPAZIONE DEI CONTRIBUTI PER IL RIMBORSO DELLE SPESE ELETTORALI PER IL RINNOVO DEL SENATO NELLE ELEZIONI DEL 21 APRILE 1996

Piemonte

quota contributo 1994	3.442.052.000
quota anticipazione	1.721.026.000

Gruppi con candidati eletti nella regione	**Anticipazione**
Lega Nord	449.030.545
CCD	249.985.777
Progressisti Federativo	221.410.306
Sinistra Democratica	138.285.219
LIF	192.854.394
CDU	186.619.314
Rifondazione Comunista Progressisti	88.626.711
Forza Italia	94.008.187
Progressisti Verdi	73.584 563
Alleanza Nazionale	26.620.984
	1.721.026.000

Lombardia

quota contributo 1994	7.084.859.200
quota anticipazione	3.542.429.600

Gruppi con candidati eletti nella regione	**Anticipazione**
Lega Nord	1.802.857.833
CCD	75.475.620
Progressisti Federativo	174.598.364
Sinistra Democratica	55.382.273
LIF	241.352.953
CDU	39.506.671
Rifondazione Comunista Progressistii	111.352.829
Forza Italia	643.591.438
Alleanza Nazionale	20.213.756
PPI	77 282.897
	3.241.614.634

Partiti e movimenti politici rappresentati nel Gruppo misto e con diritto al contributo nel 1994

Lega alpina lumbarda *)	159.513.275

Partiti e movimenti politici non rappresentati ma con diritto al contributo nel 1994

Lista Pannella Riformatori *)	141.301.691

**) solo se presenti alle elezioni del 21 aprile 1996 con il medesimo contrassegno delle elezioni del 1994*

Trentino-Alto Adige

quota contributo 1994	712.288.000
quota anticipazione	356.144.000

Gruppi con candidati eletti nella regione	**Anticipazione**
Lega Nord	41.364.457
LIF	63.685.997
CDU	28.103.626
Forza Italia	54.876.424
	188.030.504

Partiti e movimenti politici rappresentati nel Gruppo misto e con diritto al contributo nel 1994

SVP *)	145.012.892

Partiti e movimenti politici non rappresentati ma con diritto al contributo nel 1994

ADA *)	23.100.605

**) solo se presenti alle elezioni del 21 aprile 1996 con il medesimo contrassegno delle elezioni del 1994*

Valle d'Aosta

quota contributo 1994	92.750.000
quota anticipazione	46.375.000

Partiti e movimenti politici rappresentati nel Gruppo misto e con diritto al contributo nel 1994

Lista Vallée d'Aoste *)	18.607 066

Partiti e movimenti politici non rappresentati ma con diritto al contributo nel 1994

Unité des Valdotains *)	8.970.890

**) solo se presenti alle elezioni del 21 aprile 1996 con il medesimo contrassegno delle elezioni del 1994*

Veneto

quota contributo 1994	3.504.637 000
quota anticipazione	1 752.318.500

Gruppi con candidati eletti nella regione	Anticipazione
Lega Nord	774.113.611
LIF	89.722.962
CDU	46.635.443
Forza Italia	474.30[illegible].641
Laburista Socialista Progressista	65.24[illegible].569
Sinistra Democratica	60.919.051
PPI	47.043.367
Progressisti Federativo	61.023.586
Alleanza Nazionale	24.363.340
	1.643.376.571

Partiti e movimenti politici non rappresentati ma cc

Lega Autonomista Veneta *)	108.941.930

**) solo se presente alle elezioni del 21 aprile 1996 con il medesimo contrassegno delle elezioni del 1994*

Friuli-Venezia Giulia

quota contributo 1994	958.132.800
quota anticipazione	479 066.400

Gruppi con candidati eletti nella regione	**Anticipazione**
Lega Nord	257.400.929
Forza Italia	72.298.816
PF	47 804.729
Progressisti Federativo	62.016.289
	439.520.764

Partiti e movimenti politici rappresentati nel Gruppo mistoe con diritto al contributo nel 1994

Lista Trieste *)	39.545.636*

*) *solo se presente alle elezioni del 21 aprile 1996 con il medesimo contrassegno delle elezioni del 1994*

Emilia Romagna

quota contributo 1994	3.127.609.600
quota anticipazione	1.563.804 800

Gruppi con candidati eletti nella regione	**Anticipazione**
Lega Nord	106.891.074
LIF	121.791.757
CDU	33.104 603
Progressisti Federativo	1 141.635.082
PPI	30.952.719
Sinistra Democratica	97 924 536
Alleanza Nazionale	31 505.028
	1.563.804.800

Liguria

quota contributo 1994	1.341.025.600
quota anticipazione	670.512.800

Gruppi con candidati eletti nella regione	**Anticipazione**
Lega Nord	82.014.536
Forza Italia	106.830.734
LIF	151.217.008
Progressisti Federativo	330.450.522
	670.512.800

Toscana

quota contributo 1994	2.823.956.800
quota anticipazione	1.411.978.400

Gruppi con candidati eletti nella regione	Anticipazione
Forza Italia	44.179.589
Rifondazione Comunista Progressisti	187.938.500
PPI	117.538.577
Progressisti Federativo	826.884.315
Sinistra Democratica	94 922.347
Progressisti Verdi	105.335.112
Alleanza Nazionale	35.279.960
	1.411.978.400

Umbria

quota contributo 1994	649.464 800
quota anticipazione	324 732.400

Gruppi con candidati eletti nella regione	Anticipazione
Rifondazione Comunista Progressisti	52.644.377
PPI	26.667 460
Laburista Socialista Progressista	103.776.387
Progressisti Federativo	112 728.817
Alleanza Nazionale	28 [illegible]14.858
	324.732.400

Marche

quota contributo 1994	1.143.364.000
quota anticipazione	571 682.000

Gruppi con candidati eletti nella regione	Anticipazione
Progressisti Verdi	137.341.328
CDU	50.319.688
Laburista Socialista Progressista	64.651 666
Progressisti Federativo	277.010.454
Alleanza Nazionale	42.358.864
	571.682.000

Lazio

quota contributo 1994	4.112.296.800
quota anticipazione	2.056.148.400

Gruppi con candidati eletti nella regione	Anticipazione
Forza Italia	232.498.219
Rifondazione Comunista Progressistii	123.836.193
PPI	69.274.133
Progressisti Federativo	450.617:822
CCD	224.484.011
Alleanza Nazionale	875.795.497
Progressisti Verdi	79.642.523
	2.056.148.400

Abruzzi

quota contributo 1994	999.243.200
quota anticipazione	499.621.600

Gruppi con candidati eletti nella regione	Anticipazione
Forza Italia	51.402.750
Rifondazione Comunista Progressistii	61.085.013
Progressisti Federativo	332.576.970
Alleanza Nazionale	54.556.866
	499.621.600

Molise

quota contributo 1994	264 720.000
quota anticipazione	132.360.000

Gruppi con candidati eletti nella regione	Anticipazione
Progressisti Federativo	132.360.000
	132.360.000

Campania

quota contributo 1994	**4.504.224.000**
quota anticipazione	**2.252.112.000**

Gruppi con candidati eletti nella regione	**Anticipazione**
Labunista Socialista Progressista	150.265.764
Rifondazione Comunista Progressistii	177.015.411
PPI	266.477.094
Progressisti Federativo	727.064.616
CCD	273.399.012
Alleanza Nazionale	470.893.027
CDU	46.583.759
Progressisti Verdi	70.713.957
	2.182.412.840

Partiti collegati a senatori iscritti nel Gruppo misto	
La Rete	69.699.360

Puglia

quota contributo 1994	3.225.508.000
quota anticipazione	1.612.754.000

Gruppi con candidati eletti nella regione	**Anticipazione**
Labunista Socialista Progressista	83.779.530
Forza Italia	75.411.415
Rif. comun.	69.491.322
PPI	60.994.682
Progressisti Federativo	410.857.591
CCD	140.435.902
Alleanza Nazionale	540.945.178
CDU	67.451.848
LIF	90.131.788
Progressisti Verdi	73.254.346
	1.612.754.000

Basilicata

quota contributo 1994	488.422.400
quota anticipazione	244.211.200

Gruppi con candidati eletti nella regione	**Anticipazione**
Labunista Socialista Progressista	25.706.072
PPI	24.615.491
Alleanza Nazionale	32.047.414
CCD	31.427.951
Progressisti Federativo	119.204.185
	233.001.114

Partiti o movimenti non rappresentati ma con diritto al contributo nel 1994	
Lettieri *)	**11.210.087**

**) solo se presente alle elezioni del 21 aprile 1996 con il medesimo contrassegno delle elezioni del 1994*

Calabria

quota contributo 1994	1.856.162.400
quota anticipazione	828.081.200

Gruppi con candidati eletti nella regione	**Anticipazione**
Laburista Socialista Progressista	73.530.336
Sinistra Democratica	75.583.288
Rifondazione Comunista Progressistii	156.029.560
Forza italia	72.026.570
Alleanza Nazionale	170.552.680
CDU	51.237.181
Progressisti Federativo	229.121.586
	828.081.200

Sicilia

quota contributo 1994	3.973.108.000
quota anticipazione	1.986.554.000

Gruppi con candidati eletti nella regione	**Anticipazione**
Sinistra Democratica	76.178.255
PPI	34.370.647
Forza italia	551.914.897
Alleanza Nazionale	829.484.102
CDU	36.082.798
Progressisti Federativo	136.905.128
CCD	83.156.047
	1.748.091.874
Partiti collegati a senatori iscritti nel Gruppo misto	
La Rete	238.462.126

Sardegna

quota contributo 1994	1.318.598.400
quota anticipazione	659.299.200

Gruppi con candidati eletti nella regione	**Anticipazione**
PPI	65.142.669
Forza italia	131.762.735
Alleanza Nazionale	139.523.150
CDU	45.372.962
Progressisti Federativo	205.545.739
	587.347.255
Partiti e movimenti politici non rappresentati ma con diritto al contributo nel 1994	
Partito Sardo d'Azione *)	**71.951.945**
	71.951.945

**) solo se presente alle elezioni del 21 aprile 1996 con il medesimo contrassegno delle elezioni del 1994*

96A1951

CAMERA DEI DEPUTATI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 19 marzo 1996.

Obbligo di fidejussione per la riscossione dell'anticipazione del contributo statale di cui all'art. 20 del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 129.

IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto il decreto-legge 19 marzo 1996, n. 129 (Disposizioni urgenti per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie) che all'art. 20 dispone che i contributi spettanti ai partiti politici a titolo di rimborso delle spese elettorali sono anticipati, entro cinque giorni dalla data di presentazione delle liste, per ogni consultazione elettorale in misura pari alla metà di quelli percepiti per la precedente elezione del medesimo organo;

Considerato che, con la liquidazione del contributo statale in esito ai risultati elettorali e con il conseguente conguaglio da effettuarsi con le somme anticipate, può venire a determinarsi in capo ai partiti e movimenti politici beneficiari dell'anticipazione un saldo debitorio;

Ritenuto che, in relazione all'eventualità anzidetta, l'erogazione dell'anticipazione debba essere subordinata alla prestazione di idonea garanzia fidejussoria;

Vista la delibera con la quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati in data 19 marzo 1996 ha stabilito che l'erogazione dell'anticipazione del contributo statale prevista dall'art. 20 del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 129, è subordinata alla presentazione da parte degli aventi diritto all'anticipazione stessa di idonea garanzia, mediante fidejussione prestata da un istituto assicurativo o di credito autorizzato, in favore del Presidente della Camera dei deputati, ai fini del recupero dell'eventuale conguaglio a debito derivante dalla liquidazione del contributo statale determinata in esito ai risultati elettorali e che la predetta fidejussione deve escludere per il fidejussore il beneficio della preventiva escussione del debitore principale, essere prestata per una somma pari all'anticipazione ed avere una durata di almeno sette mesi e comunque fino all'attuazione del piano di ripartizione del contributo per le spese elettorali da parte del Presidente della Camera dei deputati;

Visti gli articoli 2 e 6 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

È resa esecutiva la delibera dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati indicata in premessa e allegata al presente decreto di cui fa parte integrante.

Roma, 19 marzo 1996

Il Presidente: PIVETTI

Il segretario generale: ZAMPINI

XII LEGISLATURA

DELIBERA DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N. 117/1996

Oggetto: Anticipazione del contributo statale di cui all'art. 20 del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 129. Obbligo di fidejussione per la riscossione.

Riunione di martedì 19 marzo 1996, ore 15.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Visto il decreto-legge 19 marzo 1996, n. 129 (Disposizioni urgenti per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie) che all'art. 20 dispone che i contributi spettanti ai partiti politici a titolo di rimborso delle spese elettorali sono anticipati, entro cinque giorni dalla data di presentazione delle liste, per ogni consultazione elettorale in misura pari alla metà di quelli percepiti per la precedente elezione del medesimo organo;

Considerato che, con la liquidazione del contributo statale in esito ai risultati elettorali e con il conseguente conguaglio da effettuarsi con le somme anticipate, può venire a determinarsi in capo ai partiti e movimenti politici beneficiari dell'anticipazione un saldo debitorio;

Ritenuto che, in relazione all'eventualità anzidetta, l'erogazione dell'anticipazione debba essere subordinata alla prestazione di idonea garanzia fidejussoria;

Delibera:

L'erogazione dell'anticipazione del contributo statale prevista dall'art. 20 del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 129, è subordinata alla presentazione da parte degli aventi diritto all'anticipazione stessa di idonea garanzia, mediante fidejussione prestata da un istituto assicurativo o di credito autorizzato, in favore del Presidente della Camera dei deputati, ai fini del recupero dell'eventuale conguaglio a debito derivante dalla liquidazione del contributo statale determinata in esito ai risultati elettorali.

La predetta fidejussione deve escludere per il fidejussore il beneficio della preventiva escussione del debitore principale, essere prestata per una somma pari all'anticipazione ed avere una durata di almeno sette mesi e comunque fino all'attuazione del piano di ripartizione del contributo per le spese elettorali da parte del Presidente della Camera dei deputati.

96A1942

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 19 marzo 1996.

Anticipazione del contributo statale ai partiti e movimenti politici per le elezioni della Camera dei deputati del 21 aprile 1996.

IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto il decreto-legge 19 marzo 1996, n. 129 (Disposizioni urgenti per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie) che all'art. 20 dispone che i contributi spettanti ai partiti politici a titolo di rimborso delle spese elettorali sono anticipati, entro cinque giorni dalla data di presentazione delle liste, per ogni consultazione elettorale in misura pari alla metà di quelli percepiti per la precedente elezione del medesimo organo;

Considerato che, in relazione alla consultazione elettorale indetta per il 21 aprile 1996, occorre procedere all'approvazione del piano di ripartizione dell'anticipazione del contributo statale ai partiti e movimenti politici per il rinnovo della Camera dei deputati;

Visto il piano di ripartizione del contributo dello Stato ai partiti e movimenti politici per il rinnovo della Camera dei deputati del 27 e 28 marzo 1994, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 2 agosto 1994,

resa esecutiva con decreto in pari data del Presidente della Camera dei deputati, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 agosto 1994;

Vista la delibera con la quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati in data 19 marzo 1996 ha approvato il piano di ripartizione dell'anticipazione del contributo statale ai partiti e movimenti politici per il rinnovo della Camera dei deputati del 21 aprile 1996 e stabilito che l'erogazione dell'anticipazione,ai termini del citato art. 20 del decreto-legge n. 129 del 1996, in favore dei partiti e movimenti politici indicati nel predetto piano di ripartizione è condizionata alla loro partecipazione alla tornata elettorale del 21 aprile 1996 per il rinnovo della Camera dei deputati e subordinata alla presentazione della fidejussione prevista dalla delibera dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati del 19 marzo 1996, n. 117;

Visti gli articoli 2 e 6 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

È resa esecutiva la delibera dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati indicata in premessa e allegata al presente decreto di cui fa parte integrante.

Roma, 19 marzo 1996

Il Presidente: PIVETTI

Il segretario generale: ZAMPINI

XII LEGISLATURA

DELIBERA DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N. 118/1996

Oggetto: Anticipazione del contributo statale ai partiti e movimenti politici per le elezioni della Camera dei deputati del 21 aprile 1996.

Riunione di martedì 19 marzo 1996, ore 15.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Visto il decreto-legge 19 marzo 1996, n. 129 (Disposizioni urgenti per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie) che all'art. 20 dispone che i contributi spettanti ai partiti politici a titolo di rimborso delle spese elettorali sono anticipati, entro cinque giorni dalla data di presentazione delle liste, per ogni consultazione elettorale in misura pari alla metà di quelli percepiti per la precedente elezione del medesimo organo;

Considerato che, in relazione alla consultazione elettorale indetta per il 21 aprile 1996, occorre procedere all'approvazione del piano di ripartizione dell'anticipazione del contributo statale ai partiti e movimenti politici per il rinnovo della Camera dei deputati;

Visto il piano di ripartizione del contributo dello Stato ai partiti e movimenti politici per il rinnovo della Camera dei deputati del 27 e 28 marzo 1994, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 2 agosto 1994, resa esecutiva con decreto in pari data del Presidente della Camera dei deputati, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 agosto 1994;

Delibera:

Il piano di ripartizione dell'anticipazione del contributo statale ai partiti e movimenti politici per il rinnovo della Camera dei deputati del 21 aprile 1996 è determinato secondo il prospetto allegato alla presente delibera di cui fa parte integrante.

L'erogazione dell'anticipazione, ai termini del citato art. 20 del decreto-legge n. 129 del 1996, in favore dei partiti e movimenti politici indicati nel predetto piano di ripartizione è condizionata alla loro partecipazione alla tornata elettorale del 21 aprile 1996 per il rinnovo della Camera dei deputati e subordinata alla presentazione della fidejussione prevista dalla delibera dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati del 19 marzo 1996, n. 117/96.

La partecipazione alla tornata elettorale del 21 aprile 1996 per il rinnovo della Camera dei deputati può essere attestata dal rappresentante legale del partito beneficiario dell'anticipazione del contributo statale mediante apposita dichiarazione resa nella richiesta dell'anticipazione stessa al Presidente della Camera dei deputati.

PIANO DI RIPARTIZIONE

dell'anticipazione del contributo statale ai partiti e movimenti politici per le spese elettorali relative al rinnovo della Camera dei deputati per le elezioni del 21 aprile 1996 (decreto-legge 19 marzo 1996, n. 129, art. 20).

Partiti e movimenti politici		Anticipazione (50% contributo elezioni Camera dei deputati 27-28 marzo 1994 *G.U.* 3 agosto 1994)
Forza Italia	L.	5.576.013.699
Partito democratico della sinistra	»	5.401.602.367
Alleanza nazionale	»	3.573.450.667
Partito popolare italiano	»	2.938.167.792
Lega nord	»	2.217.242.851
Rifondazione comunista	»	1.606.398.493
Patto di rinascita nazionale - Patto Segni	»	1.241.707.479
Südtiroler Volkspartei	»	117.471.789
Vallée d'Aoste	»	39.157.263
Totale anticipazione	L.	22.711.212.400

96A1943

GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA

PROVVEDIMENTO 20 marzo 1996.

Disposizioni per la stampa e l'emittenza radiotelevisiva relative alla campagna per le elezioni alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica fissate per il giorno 21 aprile 1996.

IL GARANTE PER LA RADIODIFUSSIONE E L'EDITORIA

Visto il decreto-legge 19 marzo 1996, n. 129, recante disposizioni urgenti per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie;

Dispone:

Per la campagna elettorale relativa alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, fissate per il giorno 21 aprile 1996, continuano ad applicarsi le disposizioni del proprio atto 26 febbraio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 48 del 27 febbraio 1996, come integrato e precisato con atto 29 febbraio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 52 del 2 marzo 1996.

Il presente atto diviene operativo con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 1996

Il Garante: SANTANIELLO

96A1944

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 febbraio 1996.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Buglio in Monte dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un acquedotto da parte del comune stesso. (Deliberazione n. VI/9243).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale numero IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 10 ottobre 1995 è pervenuta l'istanza del comune per la realizzazione di un acquedotto;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Buglio in Monte (Sondrio), mappali 7, 8, 104, 105, foglio n. 6, mappali 87, 91, 94, 96, 414, 415, 261, 385, 260, 315, 320, foglio n. 7 (per la sola parte oggetto delle opere), dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un acquedotto;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 22 febbraio 1996

Il segretario: MIGLIO

96A1839

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 febbraio 1996.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Torre di S. Maria dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione della ricostruzione di un fabbricato in località Alpe Airale da parte del comune di Spriana. (Deliberazione n. VI/9244).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale numero IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 9 novembre 1995 è pervenuta l'istanza del comune di Spriana (Sondrio), per la ricostruzione del fabbricato in località Alpe Airale;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Torre di S. Maria (Sondrio), mappale 3, foglio n. 2 (per la sola parte oggetto dei lavori), dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di ricostruzione fabbricato in località Alpe Airale;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 22 febbraio 1996

Il segretario: MIGLIO

96A1836

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 febbraio 1996.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Rogolo dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un acquedotto in località Erdona da parte del comune. (Deliberazione n. VI/9245).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale numero IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 27 luglio 1995 è pervenuta l'istanza del comune per la realizzazione di acquedotto loc. Erdona;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Rogolo (Sondrio), mappale foglio n. 10, allegati A, B e C, mappali 51, 80, 89, 93, 115, 116, 117, 118, 130, 133, 141, 243, 280 zona Erdona, mappali 140, 143, 144, 146, 147, 148, 149, 157, 158, 159, 160, 163, 164, 166, 167, 168, 169, 174, 175, 178, 179, 184, 185, 186, 187, 189, 197, 199, 200, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 210, 211, 212, 217, 242, 282, 283, 284, 285, 286, 288 zona Pra Tagliate, mappali 220, 227, 235, 236, 237, 238 zona Pra Riva dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazine di acquedotto località Erdona;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 22 febbraio 1996

Il segretario: MIGLIO

96A1840

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 febbraio 1996.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Viggiù dall'ambito territoriale n. 1, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione della sostituzione e spostamento di un traliccio di sostegno di apparecchiature ricetrasmittenti da parte della società R.T.I. S.p.a. (Deliberazione n. VI/9246).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale numero IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939,

n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 28 novembre 1995 è pervenuta l'istanza della società R.T.I. S.p.a per la realizzazione di traliccio di sostegno apparecchiature ricetrasmittenti in sostituzione di traliccio già esistente;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 1, individuato e perimetrato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Viggiù (Varese), mappale 3107 (parte), dall'ambito territoriale n. 1 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di traliccio di sostegno apparecchiature ricetrasmittenti in sostituzione di traliccio già esistente;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 1, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 22 febbraio 1996

Il segretario: MIGLIO

96A1835

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 febbraio 1996.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Madesimo dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione della ristrutturazione di un'edificio da parte del sig. Geronimi Osvaldo. (Deliberazione n. VI/9247).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale numero IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 16 ottobre 1995 è pervenuta l'istanza del sig. Geronimi Osvaldo per la realizzazione di ristrutturazione edificio;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed

urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 3, individuato e perimetrato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Madesimo (Sondrio), mappale 14, foglio n. 73 (per la sola parte oggetto delle opere), dall'ambito territoriale n. 3 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di ristrutturazione edificio;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 3, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 22 febbraio 1996

Il segretario: MIGLIO

96A1833

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 febbraio 1996.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Civo dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un acquedotto rurale in località Passo Colino da parte del consorzio Al Pesc. (Deliberazione n. VI/9249).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985 n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale numero IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 17 ottobre 1995 è pervenuta l'istanza del consorzio Al Pesc per la realizzazione di acquedotto rurale in località Passo Colino;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Civo (Sondrio), mappale 12, foglio n. 4, mappali 31, 53, 73, 74, 75, 76, 95, 103, 127, 128, foglio n. 12 (per la sola parte oggetto dei lavori), dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di acquedotto rurale in loc. Passo Colino;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 22 febbraio 1996

Il segretario: MIGLIO

96A1837

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 febbraio 1996.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Val Masino dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione della ristrutturazione di un edificio esistente da parte della sig.ra Bonetti Ida. (Deliberazione n. VI/9252).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale numero IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 28 giugno 1995 è pervenuta l'istanza della sig.ra Bonetti Ida per la ristrutturazione edificio;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Val Masino (Sondrio), mappale 312, foglio n. 18 (per la sola parte oggetto delle opere) dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di ristrutturazione edificio;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 22 febbraio 1996

Il segretario: MIGLIO

96A1841

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse).

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali con le specificazioni di seguito indicate:

Provvedimento n. 32/1996 del 26 febbraio 1996

Specialità medicinale: PREFOLIC 5 f + 5 f 15 mg. n. A.I.C. 024703100.

Titolare A.I.C.: Knoll farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Soperga. 37/39, codice fiscale e partita IVA 00868480153.

Modifiche apportate: modifica del confezionamento primario. È apportata la modifica del confezionamento primario da fiale a flaconcini. Nuova confezione da 5 flaconi di liofilizzato di 15 mg + 5 fiale di solvente, n. A.I.C. 024703098 (in base 10).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento del foglio illustrativo deve essere effettuato entro dodici mesi.

Provvedimento n. 41/1996 del 4 marzo 1996

Specialità medicinale: SINARTROL nella confezione: crema all'1,5%, tubo da 30 g, 026396059 (in base 10) 0T5KDV (in base 32).

Titolare A.I.C.: S.p.a. Società prodotti antibiotici S.p.a., via Biella n 8, Milano, codice fiscale 00747030153.

Modifiche apportate: confezionamento.

E apportata la modifica del confezionamento da tubo a dispenser.

I numeri di A.I.C. rimangono invariati.

Decorrenza di efficacia del provvedimento. dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*

Estratto decreto n. 49/1996 del 23 febbraio 1996

Specialità: MESULENE (nimesulide), nelle forme e confezioni: 30 compresse × mg 100, 30 bustine × mg 100 e 10 supposte × mg 200.

Titolare A.I.C.: società Virginia farmaceutici S.r.l., piazza Amendola n. 3, Milano, codice fiscale 10433130159.

Modifiche apportate: sono apportate le seguenti modifiche:

Denominazione: la specialità medicinale e ora denominata NIMESULENE.

Titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Laboratori Guidotti S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pisa, via Trieste n. 40, codice fiscale 00678100504.

Produttore:

per la preparazione compresse × mg 100: produzione, controlli e confezionamento sia da parte della società A. Menarini industrie sud S.r.l., nello stabilimento sito in via Campo di Pile - L'Aquila, sia dalla società Ecobi farmaceutici S.a.s., nello stabilimento sito in via E. Bazzano - Ronco Scrivia (Genova), ove già veniva effettuata la preparazione; i controlli analitici sulle materie prime e sul prodotto finito sono effettuati anche dalla società Dompè S.p.a., nello stabilimento sito in Campo di Pile (L'Aquila);

per la preparazione bustine × mg 100: produzione, controlli e confezionamento da parte della società Fine Foods NTM S.p.a., nello stabilimento sito in via Grignano n. 27 - Brembate (Bergamo);

per la preparazione supposte × mg 100: produzione, controlli e confezionamento continuano ad essere effettuati dalla società Ecobi farmaceutici S.a.s., nello stabilimento sito in via E. Bazzano - Ronco Scrivia.

Numeri di A.I.C.:

30 compresse × 100 mg, 029007046 (in base 10) 0VP766 (in base 32);

30 bustine × 100 mg, 029007059 (in base 10) 0VP76M (in base 32);

10 supposte × 200 mg, 029007061 (in base 10) 0VP76P (in base 32).

Le confezioni della specialità medicinale di cui al presente decreto, contraddistinte dai nuovi numeri di A.I.C., potranno essere dispensate al pubblico solo a decorrere dalla data che la nuova società titolare dell'A.I.C. comunicherà alla *Gazzetta Ufficiale* per la pubblicazione nella parte II ed al Ministero della sanità - Dipartimento della prevenzione e dei farmaci.

La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, di cui al comma precedente, dovrà effettuarsi non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data di inizio di vendita al pubblico.

I lotti già prodotti della specialità medicinale, contraddistinti dal nome e dai numeri di A.I.C. in precedenza attribuiti, non potranno più essere venduti a decorrere dal 181° giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto decreto n. 125/1996 del 6 marzo 1996

Specialità: NABUSER, nelle forme e confezioni:

20 compresse rivestite 1 g, 026673020 (in base 10) 0TFZVW (in base 32);

20 bustine granulare 1 g, 026673032 (in base 10) 0TFZW8 (in base 32).

Titolare A.I.C.: Procter & Gamble S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale C. Pavese n. 385, codice fiscale 00867930158.

Modifiche: sono apportate le seguenti modifiche:

Confezioni: in sostituzione delle confezioni 20 compresse rivestite 1 g e 20 bustine granulare 1 g sono autorizzate le confezioni 30 compresse rivestite 1 g e 30 bustine granulare 1 g.

Confezioni autorizzate, n. A.I.C., classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993:

30 compresse rivestite 1 g, A.I.C. n. 026673057 (in base 10) 0TFZX1 (in base 32); classe: A, prezzo L. 30.000, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490;

30 bustine 1 g, A.I.C. n. 026673069 (in base 10) 0TFZXF (in base 32); classe: A, prezzo L. 30.000, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490.

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermata la classificazione di medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto-legge n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

I lotti già prodotti della specialità medicinale, contraddistinti dai numeri di A.I.C. in precedenza attribuiti, non potranno più essere venduti a decorrere dal 181° giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n. 42/1996 del 6 marzo 1996

Specialità medicinale: RELIFEX, 20 flaconi orali monodose 1 g.

N. di A.I.C.: 026672055 (in base 10) 0TFYXR (in base 32).

Titolare A.I.C.: SmithKline Beecham S.p.a., via Zambeletti - Baranzate di Bollate (Milano), codice fiscale 03524320151.

Modifiche apportate: denominazione.

La specialità medicinale di cui trattasi è ora denominata ARTAXAN.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

I lotti già prodotti della specialità di cui all'oggetto, contraddistinti dalla denominazione in precedenza attribuita, non potranno più essere venduti a decorrere dal 181° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 124/1996 del 6 marzo 1996

Specialità: RELIFEX, nelle forme e confezioni:

20 compresse rivestite 1 g, 026672030 (in base 10) 0TFYWY (in base 32);

20 bustine granulare 1 g, 026672042 (in base 10) 0TFYXB (in base 32).

Titolare A.I C.: SmithKline Beecham S.p.a., via Zambeletti - Baranzate di Bollate (Milano), codice fiscale n. 03524320151.

Modifiche: sono apportate le seguenti modifiche:

Denominazione: la specialità è ora denominata ARTAXAN.

Confezioni: in sostituzione delle confezioni 20 compresse rivestite 1 g e 20 bustine granulare 1 g sono autorizzate le confezioni 30 compresse rivestite 1 g e 30 bustine granulare 1 g.

Confezioni autorizzate, n. A.I.C e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

30 compresse rivestite 1 g:
A.I.C. n. 026672079 (in base 10) 0TFYYH (in base 32), classe A, prezzo L. 30 000, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490;

30 bustine 1 g:
A.I.C. n. 026672081 (in base 10) 0TFYYK (in base 32), classe A), prezzo L. 30.000, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490.

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermata la classificazione di medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto-legge n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

I lotti già prodotti della specialità medicinale, contraddistinti dai numeri di A.I C. in precedenza attribuiti, non potranno più essere venduti a decorrere dal 181° giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A1860

Nuove autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

E autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali con le specificazioni di seguito indicate:

Estratto decreto n. 27/96 del 29 gennaio 1996

Specialità: MONOTEST.

Confezioni: 25 dispositivi in resina acrilica a base di tubercolina purificata concentrata liquida.

Titolare A.I C: Pasteur Merieux M.S.D, Lyon (France).

Rappresentante per l'Italia: Pasteur Merieux M.S.D. S.p.a., via di Villa Troili, 56 - 00163 Roma, codice fiscale 05991060582.

N. A.I.C.: 25 dispositivi in resina acrilica: 026066023 (in base 10), 0SVH37 (in base 32)

Classificazione: classe C.

Classificazione internazionale ATC: V04CF01.

Estratto decreto n. 119/96 del 4 marzo 1996

Specialità: AVYPLUS (aciclovir).

Titolare A.I.C.: Bioprogress S p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Aurelia, 58, codice fiscale 07696270581.

Produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento della specialità medicinale sono effettuati dalla società Bioprogress S.p.a., presso la propria officina sita in Anagni, via Paduni n. 240.

Confezioni autorizzate, n. A.I.C., classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993:

25 compresse solubili × 800 mg:
031846013 (in base 10), 0YCVMX (in base 32);
classe A;
prezzo L. 105.600 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490;

flacone × 100 ml di sospensione orale all'8%:
031846025 (in base 10), 0YCVN9 (in base 32);
classe A;
prezzo L. 39.000 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490;

tubo 10 gr per uso topico 5%:
031846037 (in base 10), 0YCVNP (in base 32);
classe C.

Composizione:

ogni compressa contiene: principio attivo: Aciclovir mg 800; eccipienti: cellulosa microcristallina glicollato di amido e sodio-polivinil pirrolidone-magnesio stearato (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

5 ml contengono: principio attivo: Aciclovir mg 400; eccipienti: sorbitolo (70% non cristallizzabile) glicerolo, cellulosa dispersibile, medile p-idrossibenzoato, propile p-idrossibenzoato, aroma all'amarena, acqua depurata q.b. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni 100 g contengono: principio attivo: Aciclovir g 5: eccipienti: Tefone 1500, aglicerina, acido stearato, paraffina liquida, metilparaben, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: «Avyplus» è indicato per il trattamento delle infezioni Herpes Simplez della pelle e delle mucose, compreso l'Herpes genitalis primario è ricorrente, per la soppressione delle recidive da Herpes Simplex nei pazienti immuno-competenti, per la profilassi delle infezioni da Herpes Simplex nei pazienti immuno-compromessi, per il trattamento dell'Herpes Zoster.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. 123/96 del 4 marzo 1996

Specialità: SAIZEN (somatropina r-hGH).

Titolare A.I.C.: Industria farmaceutica Serono S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Casilina, 125, codice fiscale 04886390584.

Produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento della specialità medicinale sono effettuati dal Laboratories Serono S.A. - Aubonne (Svizzera), nonché le operazioni terminali di confezionamento sono effettuate dalla Società industria farmaceutica Serono S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Casilina, 125.

Confezioni autorizzate, n. A.I.C., classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993:

1 flacone di prodotto liofilizzato + flacone solvente per iniezioni intramuscolari o sottocutanee:

026863035 (in base 10), 0TMTFV (in base 32);
classe C.

Composizione:

1 flacone di prodotto contiene: principio attivo: Somatropina 10 U.I.; eccipienti: D-mannitolo, tampone fosfati;

1 flacone di solvente contiene: 5 ml di solvente batteriostatico (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: deficit staturale dovuto a ridotta o mancata increzione di ormone somatotropo nei soggetti che non abbiano completato la pubertà; deficit staturale associato alle disgenesie gonatiche (Sindrome di Turner).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto decreto n. 118/96 del 4 marzo 1996

Specialità: NOTUL.

Titolare A.I.C.: stabilimento chimico farmaceutico Mendelejeff S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Aurelia, 58, codice fiscale 00966490591, partita IVA 02156231009.

Produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento della specialità medicinale sono effettuati dalla società Bioprogress S.p.a., presso la propria officina sita in Anagni, via Paduni n. 240.

Confezioni autorizzate, n. A.I.C., classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993:

50 compresse solubili × 200 mg per uso orale:
024179107 (in base 10), 0R1WF3 (in base 32);
classe A, con nota 48;
prezzo L. 23.700 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490.

Composizione:

ogni compressa contiene: principio attivo: cimetidina mg 200; eccipienti: dimeticone 50 CP, acido citrico, sodio citrato, bicarbonato sodico, saccarina sodica, aspartame, benzoato sodico, aroma arancio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: è indicato nell'ulcera duodenale, nell'ulcera gastrica benigna, nell'esofagite peptica, nella sindrome di Zollinger-Ellison. È anche indicato nel trattamento delle emorragie del tratto gastro-intestinale superiore.

La Cimetidina è anche indicata in quelle condizioni come la gastrite e la duodenite quando associate a ipersecrezione acida.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

96A1859

Autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni, modifiche ad autorizzazioni già concesse).

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali con le specificazioni di seguito indicate:

Decreto n. 34 del 19 febbraio 1996

Specialità medicinale per uso veterinario IMAVEROL (enilconazolo) nelle confezioni: flacone da 100 ml, numero di A.I.C. 100078017 e bottiglia da 1000 ml, numero di A.I.C. 100078029.

Titolare A.I.C: società Vetem S.p.a., con sede legale in Porto Empedocle (Agrigento), lungomare Pirandello, 8 e sede amministrativa in Agrate Brianza (Milano), centro direzionale Colleoni - Palazzo Orione, 2, codice fiscale 01988870150.

Modifiche apportate: specie di destinazione: (di confezione già autorizzata): la confezione bottiglia in polietilene da 1000 ml, numero di A.I.C. 100078029, è ora destinata esclusivamente alla specie «cavallo sportivo» alle seguenti condizioni:

avvertenze: il prodotto non deve essere somministrato a cavalli allevati a scopo alimentare, in ogni caso i cavalli sportivi trattati non potranno essere destinati all'uso alimentare prima che siano trascorsi centottanta giorni dall'ultimo trattamento.

Regime di dispensazione:

da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile;

la confezione bottiglia in polietilene da 1000 ml a suo tempo autorizzata per la specie cane non può essere più venduta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 35 del 19 febbraio 1996

Specialità medicinale per uso veterinario TOLFEDINE PASTA ORALE (acido tolfenamico) antinfiammatorio non steroideo, antalgico, antipiretico per cavalli sportivi.

Titolare A.I.C.: Azienda terapeutica italiana - A.T.I. S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), in via della Libertà, 1, codice fiscale 00416510287.

Produttore: Vetoquinol S.A. Spécialités pharmaceutiques Vétérinaires - 70204 Lure Cedex (Francia), con effettuazione delle operazioni terminali di confezionamento o presso l'officina estera suindicata o presso l'officina consortile dell'Azienda terapeutica italiana - A.T.I. S.r.l., sita in Ozzano Emilia (Bologna).

Confezioni autorizzate e numero di A.I.C.:

scatola da 3 siringhe da 20 g, numero di A.I.C. 102169012.

Composizione: 100 g di prodotto contengono: principio attivo: acido tolfenamico 15,00 g; altri componenti: titanio ossido, sodio saccarinato, sodio alginato, glicerina, metile paraidrossibenzoato, propile paraidrossibenzoato, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

1 siringa da 20 g contiene 3 g di acido tolfenamico.

Indicazioni terapeutiche: è indicato nella terapia dei sintomi dell'infiammazione e del dolore nel cavallo atleta, in modo particolare nelle sindromi algiche dell'apparato osteoarticolare, sindromi dolorifiche dell'apparato muscolo-scheletrico.

Tempi di attesa: il prodotto non deve essere somministrato a cavalli allevati a scopo alimentare; in ogni caso i cavalli sportivi trattati non potranno essere destinati ad uso alimentare prima che siano trascorsi centottanta giorni dall'ultimo trattamento.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 36 del 19 febbraio 1996

Specialità medicinale per uso veterinario SEDIVET (romifidina cloridrato) soluzione iniettabile per via endovenosa riservato a cavalli sportivi.

Titolare A.I.C.: Boehringer Inghelheim Vetmedica GmbH - Ingelheim am Rhein - Germania, rappresentata in Italia dalla società Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede legale e fiscale in Firenze, via Pellicceria, 10, codice fiscale 00421210485.

Produttore: dr. Karl Thomae GmbH - Biberach an der Riss (Germania) e Basf Labiana S.A. - Barcellona (Spagna).

Confezione autorizzata e numero di A.I.C.:

flacone da 20 ml di soluzione iniettabile, numero di A.I.C. 102196019.

Composizione: 20 ml di soluzione contengono: principio attivo: romifidina cloridrato 0,2 g; altri componenti: sodio cloruro, clorocresolo, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: sedazione: nel cavallo la sedazione può rendersi necessaria al momento del trasporto, per facilitare l'esecuzione di esami diagnostici quali endoscopie, radiografie, ecografie, scintigrafie ecc., quando sia necessario praticare delle manipolazioni particolari o alcuni interventi chirurgici quali interventi ai denti e alla bocca, drenaggi, esami rettali o vaginali, interventi ai piedi, ecc.

N.B.: gli interventi chirurgici vanno effettuati o in anestesia locale o ponendo il cavallo in narcosi.

Preanestesia: il «Sedivet» può essere utilizzato come preanestetico quando sia necessario praticare una anestesia generale (sia che si desideri procedere in anestesia gassosa, sia iniettiva utilizzando barbiturici, ketamina, cloralio idrato, ecc).

Avvertenze: il prodotto non deve essere somministrato a cavalli allevati a scopo alimentare; in ogni caso i cavalli sportivi trattati non potranno essere destinati all'uso alimentare prima che siano trascorsi centottanta giorni dall'ultimo trattamento.

Validità: 5 anni.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 37 del 19 febbraio 1996

Specialità medicinale per uso veterinario KANACILL FORTIUS (kanamicina) soluzione iniettabile (nuova serie di specialità medicinale per uso veterinario già autorizzata).

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Gellini S.p.a., con sede legale e fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,300, codice fiscale 01396760595.

Produttore: il titolare dell'A.I.C. nello stabilimento consortile di Aprilia (Latina).

Confezioni autorizzate a numero di A.I.C.:

flacone multidose a tappo perforabile da 250 ml, numero di A.I.C. 101983056;

flacone multidose a tappo perforabile da 500 ml, numero di A.I.C. 101983043.

Composizione: 100 ml di prodotto contengono: principio attivo: kanamicina solfato acido 20 g (pari a kanamicina 15 g); altri componenti: sodio metabisolfito, fenolo, acido solforico, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: bovini, suini, polli: terapia causale delle infezioni batteriche primarie e secondarie, sostenute da microrganismi sensibili alla kanamicina. In particolare: infezioni a carico dell'apparato respiratorio, genito-urinario, gastro-enterico e mammario; complicazioni batteriche in corso di infezioni virali (sindromi influenzali, cimurro, gastroenterite infettiva, panleucopenia, ecc.) nonché poliartriti, otiti, ascessi, ferite, profilassi pre e post-operatoria, ecc.).

Tempo di attesa: Le carni degli animali trattati possono essere destinate all'alimentazione umana purché al momento della macellazione siano trascorsi almeno trenta giorni per i polli e cinquanta giorni per i bovini e i suini, dall'ultimo trattamento.

Il latte può essere utilizzato per l'alimentazione umana purché siano trascorse almeno 72 ore (pari a 6 mungiture) dall'ultimo trattamento.

Le carni di animali morti, o macellati d'urgenza, in corso di trattamento non potranno essere destinate all'alimentazione umana.

Validità: 36 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta midico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 38 del 19 febbraio 1996

Prodotto medicinale per uso veterinario GLUCANTIME (antimoniato di N-metilglucamina) soluzione iniettabile per cani.

Titolare A.I.C.: Rhone Merieux - Lione (Francia), rappresentata in Italia dalla società Pierzoo Rhone Merieux S.r.l., con sede legale e fiscale in Milano, piazza Pio XI n. 1, codice fiscale 05995030151.

Produttore: il titolare dell'A.I.C. nello stabilimento di Tolosa (Francia).

Confezioni autorizzate e numero di A.I.C.:

scatola da 5 fiale da 5 ml, numero di A.I.C. 102193012.

Composizione: 100 ml di soluzione contengono: principio attivo: antimoniato di N-metilglucamina 30,000 g; altri componenti: sulfito di sodio, anidrosulfito di potassio, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Soluzione iniettabile di antimoniato di N-metilglucamina dosata al 30% di sale.

Indicazioni terapeutiche: trattamento della leishmaniosi canina.

Tempi di attesa: nessuno.

Validità: 36 mesi.

Regime di dispensazione: la vendita è sottoposta a ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 39 del 19 febbraio 1996

Prodotto medicinale per uso veterinario PORSILIS PARVO DF vaccino inattivato contro la parvovirosi dei suini.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede legale e fiscale in Milano, via Brembo n. 7, codice fiscale 01148870155.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento farmaceutico sito in Boxmeer (Olanda).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flaconi contenenti 10 dosi (20 ml), numero di A.I.C. 102189026;

flaconi contenenti 25 dosi (50 ml), numero di A.I.C. 102189038;

flaconi contenenti 50 dosi (100 ml), numero di A.I.C. 102189014.

Composizione: per dose di 2 ml: principi attivi: PPV ceppo 014 coltivato su tessuto coltura, inattivato con BPL e che induce almeno 2^9 unità HI come misurato nel test di potency; ingredienti inattivati: α-tocoferolo acetato 150 mg, polisorbato 80 mg 100, sodio cloruro 14,2 mg, formaldeide (35 per cento) 1,08 mg, simeticone 0,1 mg, acqua per iniezione q.b. a 2 ml.

Indicazioni terapeutiche: per la vaccinazione di scrofe e scrofette per proteggere i loro embrioni ed i feti contro l'infezione da parvovirosi suino.

Tempo di attesa: nessuno.

Validità: 24 mesi a 2-8 °C - flaconi aperti entro 10 ore.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 40 del 19 febbraio 1996

Specialità medicinale per uso veterinario GAMMACOLI soluzione estemporanea iniettabile, per vitelli alle condizioni di seguito specificate:

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Gellini S.p.a., con sede legale e fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,300, codice fiscale 01396760595.

Produttore: la titolare dell'A.I.C. nell'officina farmaceutica consortile sita in Aprilia (Latina).

Confezione autorizzata e numero di A.I.C.:

flacone liofilizzato + flacone di solvente da 10 ml, numero di A.I.C. 102152016.

Composizione: 1 flacone di liofilizzato contiene: principi attivi: colimicina metansulfonato U.I. 5.000.000, gammaglobuline bovine 300 mg; altri componenti: paracombin sale sodico (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

1 fiala di solvente contiene: soluzione allo 0,9% di sodio cloruro 10 ml.

Indicazioni terapeutiche: terapia della colibacillosi dei vitelli nelle sue varie forme cliniche (setticemia, diarrea, forme enterotossiche, poliartrite, ecc.) ed altre malattie batteriche, virali o tossiche dell'età neonatale o perinatale dei vitelli.

Tempo di attesa: le carni degli animali trattati possono essere destinate all'alimentazione umana purché al momento della macellazione siano trascorsi almeno 15 giorni dall'ultimo trattamento.

Validità: 60 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 49 dell'8 marzo 1996

Prodotto medicinale per uso veterinario IZOVAC NDV-EDS vaccino emulsionato inattivato bivalente contro la pseudopeste aviare e la sindrome da calo di ovodeposizione.

Titolare A.I.C.: Izo S.p.a., con sede legale e fiscale in Brescia, via Cremona n. 282, codice fiscale 00291440170.

Produttore: la ditta titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Brescia.

Confezione autorizzata a numero di A.I.C.:

flacone da 250 ml pari a 500 dosi, numero di A.I.C. 102182019.

Composizione: ogni dose di 0,5 ml di vaccino contiene: principi attivi: virus della pseudopeste aviare inattivato: 10^9 EID_{50} prima dell'inattivazione, adenovirus EDS'76 10^8 EID_{50} prima della inattivazione; altri componenti: sorbitan monooleato, olio minerale leggero, sodioetilmercuriotiosalicilato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: vaccinazione delle pollastre contro la pseudopeste, la sindrome da calo di ovodeposizione (EDS'76). Al fine di ottenere il massimo di protezione si consiglia di far precedere l'impiego di Izovac NDV-EDS dall'uso di vaccini vivi attenuati contro la pseudopeste aviare secondo gli schemi abitualmente seguiti per la profilassi di questa infezione.

Tempi di attesa: gli animali non devono essere macellati entro 30 giorni dalla data di vaccinazione.

Validità: 12 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria non ripetibile in triplice copia.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Decreto n. 50 dell'8 marzo 1996

Prodotto medicinale per uso veterinario IZOVAC MG vaccino emulsionato contro la micoplasmosi aviare.

Titolare A.I.C.: Izo S.p.a., con sede legale e fiscale in Brescia, via Cremona n. 282, codice fiscale 00291440170.

Produttore: la ditta titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Brescia.

Confezione autorizzata e numero di A.I.C.:

flacone da 250 ml pari a 1000 dosi, numero di A.I.C. 102183011.

Composizione: ogni dose di 0,25 ml di vaccino contiene: principio attivo: unità di mycoplasma gallisepticum $1,5 \times 10^{10}$; altri componenti: sorbitan monooleato, olio minerale leggero, sodioetilmercuriotiosalicilato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: vaccinazione delle pollastre contro la micoplasmosi aviare.

Tempi di sospensione: gli animali non devono essere macellati entro 30 giorni dalla data di vaccinazione.

Validità: 12 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 51 dell'8 marzo 1996

Medicinale veterinario prefabbricato ANTIELMINTICO per cavalli da corsa (Pyrantel pamoato).

Titolare A.I.C.: Istituto Candioli profilattico e farmaceutico S.p.a., con sede legale e fiscale in Beinasco (Torino), via Manzoni n. 2, codice fiscale 00505500017.

Produttore: il titolare dell'A.I.C. nello stabilimento farmaceutico di Beinasco (Torino).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

astuccio 4 buste da 12 g, numero di A.I.C. 102168010.

Composizione: una busta da 12 g contiene: principio attivo: pyrantel pamoato 5,825 g; altri componenti: lattosio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: il prodotto è destinato al trattamento delle parassitosi intestinali dei cavalli da competizione sostenute da grandi e piccoli strongili (Strongylus vulgaris, S. equinus, trichonema spp., triodontophorus spp.) ascaridi (Parascaris equorum), ossiuri (Oxyuris equi) e cestodi (Anoplocephala perfoliata).

Avvertenze: il prodotto è destinato esclusivamente al trattamento di cavalli da corsa e da competizione e non deve essere somministrato a cavalli allevati a scopo alimentare; in ogni caso i cavalli sportivi trattati, non potranno essere destinati ad uso alimentare prima che siano trascorsi 180 giorni dall'ultimo trattamento.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Validità: 60 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 52 dell'8 marzo 1996

Medicinale veterinario prefabbricato DIMETILSULFOSSIDO GEL per cavalli da corsa.

Titolare A.I.C.: Istituto profilattico e farmaceutico Candioli S.p.a., con sede legale e fiscale in Beinasco (Torino), via A. Manzoni n. 2, codice fiscale 0050500017.

Produttore: il titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Beinasco (Torino).

Confezioni autorizzate e numero di A.I.C.:

tubetto da 100 g, numero di A.I.C. 102247018.

Composizione: un tubo da 110 g contiene: dimetilsulfossido 104,5 g; altri componenti: trietanolamina, carbopol 940, olio essenziale menta, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento topico delle infiammazioni a carattere acuto o cronico dell'apparato muscolo-scheletrico del cavallo (artriti, borsiti, tendiniti, spondiloartriti, traumi ecc.).

Avvertenze: il prodotto non deve essere usato su cavalli allevati a scopo alimentare, in ogni caso i cavalli sportivi trattati non potranno essere destinati all'uso alimentare prima che siano trascorsi 180 gionri dall'ultimo trattamento.

Validità: 60 mesi.

Regime di dispensazione: la vendita è sottoposta alla presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 53 dell'8 marzo 1996

Premiscela per alimenti medicamentosi per suini BAYTRIL I.E.R. 2,5% (enrofloxacin).

Titolare A.I.C.: società Bayer S.p.a., con sede legale e fiscale in Milano, viale Certosa n. 126, codice fiscale 05849130157.

Confezione autorizzata e numero di A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio della nuova confezione 6 sacchetti da 2 kg, numero di A.I.C. PM0000404.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A1809

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Scelta dei soggetti ai fini dell'affidamento con contratti di ricerca della esecuzione degli oggetti specifici delle ricerche e delle relative attività di formazione pubblicati con decreto ministeriale 2 dicembre 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 12 dicembre 1994) ed afferenti il Programma nazionale di ricerca sui farmaci II fase.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1996 n. 981, ai fini dell'affidamento dell'esecuzione dei sottoindicati oggetti specifici delle ricerche e delle relative attività di formazione pubblicato con decreto ministeriale 2 dicembre 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 12 dicembre 1994) ed afferenti il Programma nazionale di ricerca sui farmaci, II fase, con contratti di ricerca ai sensi dell'art. 9 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono stati prescelti i seguenti soggetti:

TEMA 1 - *Nuove prospettive nella prevenzione del danno d'organo (biologia, farmacologia e clinica della parete vascolare).*

Tecnofarmaci S.c.p.a. - Pomezia (Roma).

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 19.800 milioni di lire (comprensivo di IVA, di cui 18.000 milioni per le attività di ricerca e 1.800 milioni per le attività di formazione.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca e di formazione è fissata in 36 mesi.

TEMA 2 - *Nuovi meccanismi fisiopatologici suscettibili di sviluppi farmacologici (insulinoresistenza e aterosclerosi).*

Bayer S.p.a. - Milano.

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 7.600 milioni di lire (comprensivo di IVA, di cui 7.000 milioni per le attività di ricerca e 600 milioni per le attività di formazione.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca e di formazione è fissata in 36 mesi.

TEMA 3 - *Prevenzione della evoluzione sfavorevole a valle del danno d'organo (fattori autonomici dell'infarto del miocardio).*

Tecnofarmaci S.c.p.a. - Pomezia (RM).

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 6.600 milioni di lire (comprensivo di IVA, di cui 6.000 milioni per le attività di ricerca e 600 milioni per le attività di formazione.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca e di formazione è fissata in 36 mesi.

TEMA 4 - *Meccanismi che conducono alla compromissione delle difese dell'anziano (immunodepressione nell'anziano).*

Consorzio Siena ricerche - Siena.

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 17.600 milioni di lire (comprensivo di IVA, di cui 16.000 milioni per le attività di ricerca e 1.600 milioni per le attività di formazione.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca e di formazione è fissata in 36 mesi.

TEMA 5 - *Meccanismi responsabili della patologia immunitaria ad insorgenza tardiva (autoimmunità tardiva).*

Consorzio autoimmunità tardiva C.AU.T. - Pomezia (Roma).

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 17.600 milioni di lire (comprensivo di IVA, di cui 16.000 milioni per le attività di ricerca e 1.600 milioni per le attività di formazione.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca e di formazione è fissata in trentasei mesi.

TEMA 6 - *Meccanismi cellulari, vascolari e regolatori della ipertrofia miocardica (cardiomiopatia ipertrofica primitiva).*

Consorzio cardiomiopatia ipertrofica primitiva CA.I.P. - Pomezia (Roma).

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 6.600 milioni di lire (comprensivo di IVA, di cui 6.000 milioni per le attività di ricerca e 600 milioni per le attività di formazione.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca e di formazione è fissata in 36 mesi.

TEMA 7 - *Meccanismi cellulari, circolatori e regolatori della insufficienza cardiaca (cardiomiopatia dilatativa primitiva).*

Consorzio cardiomiopatia dilatativa primitiva Car.Di. - Pomezia (Roma).

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 8.800 milioni di lire (comprensivo di IVA, di cui 8.000 milioni per le attività di ricerca e 800 milioni per le attività di formazione.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca e di formazione è fissata in 36 mesi.

TEMA 8 - *Aspetti epidemiologici, nosologici ed organizzativi delle malattie rare.*

Tecnofarmaci S.c.p.a. - Pomezia (Roma).

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 6.600 milioni di lire (comprensivo di IVA, di cui 6.000 milioni per le attività di ricerca e 600 milioni per le attività di formazione.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca e di formazione è fissata in 36 mesi.

TEMA 10 - *Aspetti terapeutici relativi alla chemioterapia e/o alla vaccinazione in malattie ad alto impatto sanitario nei paesi in via di sviluppo (malaria, lebbra, tubercolosi).*

Biocine S.p.a. - Siena.

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 4.400 milioni di lire (comprensivo di IVA, di cui 4.000 milioni per le attività di ricerca e 400 milioni per le attività di formazione.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca e di formazione è fissata in 36 mesi.

L'affidamento dell'esecuzione degli oggetti specifici delle ricerche e delle relative attività di formazione ai soggetti prescelti verrà effettuato, al termine delle necessarie attività tecnico-amministrative ed in esito alla verifica dei presupposti di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994 n. 490, con specifici decreti ministeriali con i quali verranno definiti i relativi capitolati tecnici e verrà richiesto all'Istituto mobiliare italiano S.p.a. provvedere alla stipula dei contratti di ricerca, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

96A1853

Scelta dei soggetti ai fini dell'affidamento con contratti di ricerca della esecuzione degli oggetti specifici delle ricerche e delle relative attività di formazione pubblicati con decreto ministeriale 3 novembre 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 17 novembre 1994) ed afferenti il Programma nazionale di ricerca sulle tecnologie in cardiologia II fase.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1996 n. 982, ai fini dell'affidamento dell'esecuzione del sottoindicato oggetto specifico di ricerca e della relativa attività di formazione pubblicato con decreto ministeriale 3 novembre 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 17 novembre 1994) ed afferenti il Programma nazionale di ricerca sulle tecnologie in cardiologia II fase, con contratto di ricerca ai sensi dell'art. 9 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è stato prescelto il seguente soggetto:

TEMA 4 - *Angiografia digitale ad alto rapporto prestazioni/costo.*

S.I.A.S. - Società italiana apparecchi scientifici S.p.a. - Villanova di Castenaso (Bologna).

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 6 750 milioni di lire (comprensivo di IVA, di cui 6.200 milioni per le attività di ricerca e 550 milioni per le attività di formazione.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca e di formazione è fissata in 36 mesi.

L'affidamento dell'esecuzione dell'oggetto specifico della ricerca e della relativa attività di formazione al soggetto prescelto verrà effettuato, al termine delle necessarie attività tecnico-amministrative ed in esito alla verifica dei presupposti di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994 n. 490, con specifico decreto ministeriale al quale verrà allegato il relativo capitolato tecnico e col quale verrà richiesto all'Istituto mobiliare italiano S.p.a. di provvedere alla stipula del contratto di ricerca, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

96A1854

Autorizzazione all'Università di Milano ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Milano n. 8618 del 17 gennaio 1996 l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare da parte della società Schering Plough S.p.a., la donazione di un computer con relative periferiche ed i programmi MS-DOS, RSM del valore complessivo di L. 4.500.000 circa, da destinarsi all'istituto di medicina interna.

Con decreto del prefetto di Milano n. 6603 del 13 settembre 1995 l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare da parte della sig.ra Dolores Angiola Verga Pagani, la donazione della somma in titoli di stato del valore nominale di L. 1.000.000.000 da destinare alla istituzione di un premio annuale di laurea «Dante Pagani» e di una borsa di studio annuale «Dante Pagani».

Con decreto del prefetto di Milano n. 4958 del 6 luglio 1995 l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Celbio S.r.l., la donazione di un congelatore freezer -20 °C del valore complessivo di L. 450.000 circa, da destinare al dipartimento di fisiologia e biochimica generali.

Con decreto del prefetto di Milano n. 4957 del 6 luglio 1995 l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare da parte della sig.ra Miralda Crivello, la donazione di una apparecchiatura per Stress Echo CCVD 16 della ditta Tom Tac del valore complessivo di L. 45.883.865 circa, da destinare all'istituto di chirurgia generale e cardio-vascolare.

96A1857

Autorizzazione all'Università di Parma ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Parma n. 5000 del 23 giugno 1995 l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare da parte dei signori Gurzoni Gianfranco, Russo Maria Alba, Ulrich Giancorrado ed Ulrich Giacinta ved. Borletti, Garau Augusto, Pozzi Piero Francesco Maria, Pasquali Emilia in Gandolfi e Borgonzoni Aldo, rispettivamente con atti notarili del dott. Michele Micheli di Parma numeri di repertorio 14906 del 25 novembre 1994, 1401 del 24 marzo 1994, 14248 del 12 maggio 1994, 15227 dell'8 febbraio 1995, 15335 del 27 febbraio 1995, 15371 del 3 marzo 1995 e 15426 del 16 marzo 1995 la donazione di opere d'arte varia da destinare al costituendo Museo di arte moderna presso il Centro studi ed archivio delle comunicazioni.

96A1858

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Autorizzazione al Registro italiano navale ad acquistare in immobile

Con decreto ministeriale 16 gennaio 1996, a seguito del parere favorevole espresso dal Consiglio di Stato in data 27 settembre 1995, il Registro italiano navale (R.I.Na.) è stato autorizzato ex art. 17 del codice civile all'acquisto della proprietà a tempo determinato (fino al 16 gennaio 2091) dell'unità immobiliare (cinque boxes siti al secondo livello contrassegnati in planimetria con i nn. 43, 44, 45, 46, 47) facente parte dell'edificio autoparcheggio in costruzione in Trieste, viale Miramare, sulla particella superficiaria 7025 per il prezzo di lire centoventicinque milioni.

96A1852

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Provvedimenti concernenti le varietà agrarie

Con decreto ministeriale 6 marzo 1996 le denominazioni della varietà sottoelencate vengono modificate con le dizioni a fianco indicate:

78. *Sorghum bicolor - Sorgo:*

da: Beefbuilder T a: Beefbuilder.

80. *Zea mays L. - Mais:*

da: Divina (W) a: Divina.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1996 sono cancellate dai relativi registri nazionali le seguenti varietà di specie agricole:

Denominazione della varietà	Decreto ministeriale di iscrizione
80. *Zea mays L. - Mais:*	
Ascot	20.04.86
Avion	19.12.90
Matador	21.04.78
Offer	25.02.93
Topas	21.04.94

Con decreto ministeriale 6 marzo 1996 la responsabilità del mantenimento in purezza delle sottoelencate varietà, già assegnata ad altra ditta con precedente decreto, è attribuita al conservatore in purezza di seguito indicato a ciascuna:

17. *Lolium multiflorum Lam. - Loglio d'Italia:* Avance:

da: Limagrain Genetics B.V., Postbus 2, 9679 ZG Scheemda (NL)

a: DLF - Trifolium A/S Dank Planteforaendling, Postbus 19, Hojerupvej 31, 4660 Store Hedding (DK).

77. *Triticum aestivum L. - Frumento tenero:* Arsenal:

da: Union de Cooperative Agricole des Semences de Provence Rue Gaspard Monge - Z.I. Sud, 13200 Arles (F) & Venturoli sementi S.n.c., via del Fiffo 1, 40065 Pianoro (Bologna)

a: Union de Cooperative Agricole des Semences de Provence Rue Gaspard Monge - Z.I. Sud, 13200 Arles (F) & Venturoli sementi S.n.c., via del Fiffo, 1, 40065 Pianoro (Bologna) & S.A.V. S.r.l., via della Rocca, 15020 Villa Forno (Alessandria).

30. *Lotus corniculatus - Ginestrino:* Gran San Gabriele.

39. *Trifolium alexandrinum - Trifoglio alessandrino:* Akenaton.

41. *Trifolium incarnatum - Trifoglio incarnato:* Rosa.

44. *Trifolium resupinatum - Trifoglio persico:* Marco Polo.

13. *Festuca arundinacea Schreber - Festuca arundinacea:* Tangaroa.

18. *Lolium perenne - Loglio perenne o loietto inglese:* Cinquale:

da: Semital S.r.l., via L. Rech 44/F, Roma

a: Alastorm S.r.l., via L. Calamatta 16, 00193 Roma.

35. *Medicago sativa - Erba medica:* Maga:

da: Semital S.r.l., via L. Rech 44/F, Roma & South Australian Department of Agriculture, GPO Box Adelaide, Australia

a: Alastorm S.r.l., via L. Calamatta 16, 00193 Roma.

42. *Trifolium pratense - Trifoglio pratense (Vioetto):* Quinequeli:

da: Semital S.r.l., via L. Rech 44/F, Roma & South Australian Department of Agricolture, GPO Box Adelaide, Australia

a: Alastorm S.r.l., via L. Calamatta 16, 00193 Roma & I.N.I.A. - Istituto Nacional de Investicacion Agropecuaria - Santiago - Cile.

35. *Medicago sativa* - *Erba medica:* Hunter River:

da: Semital S.r.l., via L. Rech 44/F, Roma & South Australian Department of Agriculture, GPO Box Adelaide, Australia

a: Alastorm S.r.l., via L. Calamatta 16, 00193 Roma & South Australian Department of Agriculture, GPO Box Adelaide, Australia.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1996 sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri le seguenti varietà di specie agrarie, le cui descrizioni ed i risultati delle prove eseguite, approvate dalla Commissione sementi nella riunione del 13 febbraio 1996, sono depositati presso questo Ministero:

SORGO.

Varietà	Tipo di ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
Granbianco	HS	Mycogen Co., San Diego (USA)
Verdon	HS	Rustica Prograin Génétique
Nevegal	HS	Asgrow Seed Co., Kalamazoo (USA) & Asgrow Italia S.p.a., Lodi
Alicante	HS	
	HS	

Specie e varietà	Tipo di ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
Kalbrill	HS	Dekalb Genetics Co. - Dekalb, Illinois (USA) & Dekalb Italia S.p.a , Venezia-Mestre
Claro	HS	Cassaude Semences - Caussade (F)
Corilus	HS	Hilleshog Nk S.A. - Saint Sauver (F)
Albizia	HS	
Arblan (F)	HS	Semences de Provence, Arles & Venturoli sementi, Pianoro (Bologna)
Archet	HS	

GIRASOLE

Varietà	Tipo di ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
Rodrigo	HS	Maribo Espana - Madrid (E)
Evora	HS	
Django	HS	Rustica Semences - Mondonville (F)
	HS	
Gamma	HS	Istituto sperimentale per le colture industriali, Bologna
Sigma	HS	
Tea	HS	
Mito	HS	
Kappa	HS	
Margot	HS	Corn States Int., Andard (F) & Seedtec Int. Inc., Woodland, California (USA)
Eclador	HS	

Specie e varietà	Tipo di ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
Geokalb-DK3893	HT	Dekalb Genetics Corporation - Dekalb, Illinois (USA) & Dekalb Italiana, Mestre-Venezia & Dekalb Argentina, Buenos Aires (ARG)
Nancykalb-DK3797	HS	
Oleikalb-DK3884	HS	
Alicante	HS	Prograin Genetique, Fourques (F)
Atlanta	HT	

Specie e varietà	Tipo di ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
Argos	HS	CST, Castelnaudary (F)
Roki	HT	
Celtic	HS	Koipesol, Sevilla (E)
Diesol	HS	
Rapsol	HS	
Cendril	HT	Pioneer Hi-Bred Int. Inc. - Des Moines, Iowa (USA) & Pioneer Hi-Bred Italia, Sissa (Parma)
Sergil	HS	
Util	HS	
Riga	HS	Caussade Semences, Caussade (F)
Oria		
Bravo	HS	Heliaselect, La Fayel (F) & KWS Italia, Bologna
Hilma	HS	Semfor, Casaleone (Verona)
Masai	HS	
Grankalb-DK3868	HS	Dekalb Genetics Co., Dekalb - Illinois (US) & Dekalb Argentina, Buenos Aires (ARG)
Galdo	HS	Hilleshog NK - Saint Aranda, Sauver (F)
	HS	
Adele	HS	Semundo Italia - Busseto (Parma) & Semundo Saatzucht - Rellingen (D)
Sabrina	HS	
Katarina	HS	Semundo Italia - Busseto (Parma)
Solex	HS	Limagrain Genetics Grandes - Cultures - Riom (F)
Ancona	HS	I.S.E.A. - Falconara M.ma (Ancona)
Pelikan	HS	
Panter	HS	
Michel	HS	
Ibis	HS	

RISO.

Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Alice	S.I.S. Società italiana sementi - Bologna
Eolo	Bertone sementi - Terruggia (Alessandria)
Asso	
Arco	
Turbo	Lugano Leonardo - Tortona (Alessandria)
Marengo	
Garda	
Dellmont	
Sereno	
Sara	Giacomo Roveglia - Rive (Vercelli)
Sesiamochi	Ente nazionale risi (Milano)
Italmochi	
Diana	
Castelmochi	
Giada	Istituto sperimentale per la cerealicoltura - Roma

SOIA

Varietà	Gruppo	Responsabile della conservazione in purezza
Marbella	I	Agra Soc. del Seme - Massa Lombarda (Ravenna)
Jasmine	I	
Askja	I	
Giulietta	I	
Hillary	I	
Toya	II	Asgrow Italia - Lodi
Okkaido	II	Asgrow Seed Co. - Kalamazoo - Michigan (USA)
Rocky	I	Callahan Enterprises Inc. Westfield - Indiana (USA)
Sandy	I	
Dekabest	II	Dekalb Plant Genetics, Dekalb, Illinois (USA) & Dekalb, Italia - Mestre (Venezia)
Dekalba	I	
Mariana	I	M.B.S. Inc., Ames, Iowa (USA)
Brunir	I	Pionee Hi-Bred Int., Des Moines Iowa (USA) & Pioneer Hi-Bred Italia, Sissa (Parma)

Specie e varietà	Gruppo	Responsabile della conservazione in purezza
Gaia	I	Midwest Oilseeds Inc., Adel, Iova (USA) & Agra Soc. del Seme - Massa Lombarda (Ravenna)
Karma	I	
Diadema	I	Northrup King Co., Minneapolis, Minnesota (USA)
Silicia	I	
Armor	00	Rustica Semences - Blagnac (F)
Junior	00	
Stephany	I	Società produttori sementi Verona (Verona)
Villa	0	E.R.S.A. - Regione Friuli-Venezia Giulia (Gorizia)

RICINO

Specie e varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Negus	Istituto sperimentale per le colture industriali (Bologna)
Polluce	

FORAGGERE.

Specie e varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Loglio perenne o loietto inglese:	
Lipresso	D.S.V. - Lippstadt (D)
Ligracia	
Andrecè	Corrado Guerresi (Verona)
Popeye	D'Eugenio Sementi (Teramo)
Ilirka	Semenarna - Ljubljana (SLO)
Lorenz (1)	Zanandrea Lino (Vicenza)
Trifoglio incarnato:	
Almira	Semfor - Casaleone (Verona) & Laboulet Semences - Airaines (F)

Specie e varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Loglio d'Italia (Westervoldico):	
Florence	C.M.G.P.A. - Tombolo (Padova)
Jolly	D'Eugenio Sementi - Sant'Omero (Teramo)
Asterix	
Star	Guarnieri Roberto - Traversetolo (Parma)
Rapido	
Hellen	
Linos	Zanandrea Lino (Vicenza)
Surrey	Cebeco Zaden B.V. - Lelystad (NL)
Erba mazzolina, dattile:	
Rex	D'Eugenio Sementi - Sant'Omero (Teramo)
Kopa	Semenarna - Ljubljana (SLO)
Otello	Padana Sementi Elette - Tombolo (Padova)
Festuca dei prati:	
Full	D'Eugenio Sementi - Sant'Omero (Teramo)
Jabeljska	Semenarna - Ljubljana (SLO)
Veccia velutata e veccia di Narbonne:	
Minnie	D'Eugenio Sementi - Sant'Omero (Teramo)
Villa	S.I.S. (Bologna)
Trifoglio persico:	
Leeton	Seedco - Adelaide (AUS)
Trifoglio bianco:	
Fantastico	Zanandrea Lino (Vicenza)
Landy	DLF Trifolium, Dansk Planteforaedling - Store Heddinge (DK)
Nanouk	
Romena	Stazione Coltivazione Piante - Antoniny (PL)
Trifoglio alessandrino:	
Guiglia	Ferri Luigi - Vignola (Modena)
Magda	Cal West Seeds - Woodland - California (USA)
Trifoglio ibrido.	
Dixon	Semselect - Lippsatdt (D)
Erba medica	
Doblone	Call West Seeds - Felix Woodland - California (USA)
Echo	W-L Research, Inc. - Warden - Washington (USA)
El Capitan	W-L Research, Inc. - Bakersfield - California (USA)
Sincsap	Godolloi Agrartudomanyi - Egyetem Kutatointezete - Kompolt (H)
Superba	Pioneer Hi-Bred Italia - Sissa (Parma) & Pioneer Hi Bred Int. Inc. - Des Moines - Iowa (USA)
Marshal	
Royal	
Rushmore	Northrup King Co. - Minneapolis - Minnesota (USA)
Tosca	Semselect - Lippstadt (D)

Specie e varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Trifoglio pratense (violetto):	
Poljanka	Semenarna - Ljubljana (SLO)
Fleolo, coda di topo:	
Krim	Semenarna - Ljubljana (SLO)
Lupinella:	
Sepial	Semselect - Lippstadt (D)
Sofia	C.M.G.P.A. - Tombolo (Padova)
Festuca arundinacea:	
Cochise (1) Finelawn (1) Malik	DFL Trifolium - Dansk - Planteforaedling - Heddinge (DK)
Palma	Zanandrea Lino (Vicenza)

96A1851

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 20 marzo 1996

Dollaro USA	1556,15
ECU	1956,24
Marco tedesco	1055,38
Franco francese	308,52
Lira sterlina	2392,89
Fiorino olandese	942,89
Franco belga	51,367
Peseta spagnola	12,553
Corona danese	273,30
Lira irlandese	2462,30
Dracma greca	6,464
Escudo portoghese	10,211
Dollaro canadese	1144,65
Yen giapponese	14,650
Franco svizzero	1306,37
Scellino austriaco	150,08
Corona norvegese	242,92
Corona svedese	235,60
Marco finlandese	339,92
Dollaro australiano	1207,88

96A1952

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI RAGUSA

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ragusa, con deliberazione n. 335 del 22 dicembre 1995, su proposta del segretario generale, ha nominato Conservatore del registro delle imprese, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, il dott. Carmelo Arezzo, dirigente superiore in carico al gruppo di lavoro competente.

96A1872

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Firenze sono vacanti due posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per i settori scientifico-disciplinari e per le discipline sottospecificati, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di giurisprudenza:

un posto - settore scientifico-disciplinare: N10X «diritto amministrativo», per la disciplina «diritto amministrativo»;

un posto - settore scientifico-disciplinare: N10X «diritto amministrativo», per la disciplina «contabilità di Stato».

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A1894

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università cattolica del Sacro Cuore è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lingue e letterature straniere:

settore scientifico-disciplinare: M07E «filosofia del linguaggio», disciplina «filosofia del linguaggio».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A1871

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo al decreto-legge 19 marzo 1996, n. 132, recante: «Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 66 del 19 marzo 1996).

Nell'art. 7, comma 2, del decreto-legge citato in epigrafe, alla pag. 21 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nella parte in cui viene sostituito l'art. 7-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, al comma 2, secondo periodo, di quest'ultimo articolo, dove è scritto: «Il termine per la notificazione o per la comunicazione dell'avviso dell'udienza è ridotto a tre giorni, *fermo* quanto previsto ...», leggasi: «Il termine per la notificazione o per la comunicazione dell'avviso dell'udienza è ridotto a tre giorni. *Fermo* quanto previsto ...».

96A1953

Comunicato relativo al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 279 del 29 novembre 1995).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nel sopra indicato supplemento ordinario n. 143 della *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti rettifiche, in corrispondenza delle sottoelencate pagine del supplemento medesimo:

alla pag. 17, all'art. 27, comma 2, secondo rigo, dove è scritto: «... e dall'art. *38*, comma 1, ...», leggasi: «... e dall'art. *37*, comma 1, ...»;

alla pag. 18, all'art. 28, comma 1, lettera d), secondo rigo, dove è scritto: «... nell'art. *38*, comma 1, ...», leggasi: «... nell'art. *37*, comma 1, ...»;

alla pag. 31, all'art. 61, comma 2, dove è scritto: «... si applicano le disposizioni degli articoli 3, comma 4, terzo periodo, 4, 5, *comma 4*, ...», leggasi: «... si applicano le disposizioni degli articoli 3, comma 4, terzo periodo, 4, 5, *commi 3 e 4*, ...»;

alla pag. 36, nella tabella *A*, annessa al testo unico medesimo, contenente gli «Impieghi degli oli minerali che comportano l'esenzione dalla accisa o l'applicazione di una aliquota ridotta, sotto l'osservanza delle norme prescritte», al punto 13, secondo capoverso, terzo rigo, dove è scritto: «... di cui ai punti *13 e 14*, ...», leggasi: «... di cui ai punti *12 e 13*, ...».

96A1874

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità avente per oggetto: «Autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano precedentemente registrate come presidi medico-chirurgici». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 297 del 21 dicembre 1995).

Nel comunicato citato in epigrafe sono apportate le seguenti rettifiche:

nella parte riguardante l'estratto del decreto del Ministero della sanità n. 865/1995 del 29 novembre 1995, relativo alla specialità medicinale «BACTOFEN», alla pagina 57, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, ove è indicata la confezione, in luogo di: «flac. 100 *ml*», leggasi: «flac. 100 *g*»;

nella parte riguardante l'estratto del decreto del Ministero della sanità n. 778/1995 del 29 novembre 1995, relativo alla specialità medicinale «BAXIDIN», alla pagina 50, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, ove è indicata la confezione, in luogo di: «*Soluzione* flac. 5000 ml,», leggasi: «*Concentrato soluzione* flac. 5000 ml,»;

nella parte riguardante l'estratto del decreto del Ministero della sanità n. 777/1995 del 29 novembre 1995, relativo alla specialità medicinale «BAXIDIN», alla pagina 50, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, ove è indicata la confezione, in luogo di: «*Soluzione* flac. 1000 ml,», leggasi: «*Concentrato soluzione* flac. 1000 ml,»;

nella parte riguardante l'estratto del decreto del Ministero della sanità n. 780/1995 del 29 novembre 1995, relativo alla specialità medicinale «BAXIDIN», alla pagina 50, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, ove è indicata la confezione, in luogo di: «*"Soluzione" Concentrata* 100 bustine monodose 25 ml,», leggasi: «*Pronto all'uso soluzione* 100 bustine monodose 25 ml,»;

nella parte riguardante l'estratto del decreto del Ministero della sanità n. 779/1995 del 29 novembre 1995, relativo alla specialità medicinale «BAXIDIN», alla pagina 50, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, ove è indicata la confezione, in luogo di: «*Soluzione* 100 bustine monodose 25 ml», leggasi: «*Concentrato soluzione* 100 bustine monodose 25 ml»;

nella parte riguardante l'estratto del decreto del Ministero della sanità n. 809/1995 del 29 novembre 1995, relativo alla specialità medicinale «SANORAL», alla pagina 55, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, ove è indicata la confezione, in luogo di: «*30* capsule orosolubili,», leggasi: «*20* capsule orosolubili,».

Da 96A1815 a 96A1820

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 279 del 29 novembre 1995).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nel sopra indicato supplemento ordinario n. 143 della *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni in corrispondenza delle sottoindicate pagine del medesimo supplemento:

alla pag. 21, all'art. 35, comma 7, settimo rigo, dove è scritto: «... oltre alla *resa* in carico dell'imposta, ...», leggasi: «... oltre alla *presa* in carico dell'imposta, ...»;

alla pag. 22, all'art. 38, comma 4, secondo rigo, dove è scritto: «... altri opifici sono in carico dal depositario autorizzato ...», leggasi: «... altri opifici sono *presi* in carico dal depositario autorizzato ...»;

alla pag. 22, all'art. 39, comma 2, ottavo rigo, dove è scritto: «... di cui all'art. *3*, comma 2, lettera a) ...», leggasi: «... di cui all'art. *38*, comma 2, lettera a) ...»;

alla pag. 24, all'art. 47, comma 1, ottavo rigo, dove è scritto: «... commisurata all'*aliuota* più elevata ...», leggasi: «... commisurata all'*aliquota* più elevata ...»;

alla pag. 27, all'art. 53, comma 3, terzo rigo, dove è scritto: «... di cui all'art. 52, *comina* 3,», leggasi: «... di cui all'art. 52, *comma* 3,»;

alla pag. 29, all'art. 58, comma 2, nono rigo, dove è scritto: «... allo scopo riscontrare l'andamento della produzione ...», leggasi: «... allo scopo *di* riscontrare l'andamento della produzione ...»;

alla pag. 32, all'art. 63, comma 4, terzo rigo, dove è scritto: «... quello cui si riferisce per gli impianti di nuova costituzione ...», leggasi: «... quello cui si riferisce *e* per gli impianti di nuova costituzione ...».

96A1875

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzotti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I B S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S a s
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S a s
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari.		
- annuale	L.	385.000
- semestrale	L.	211.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale		
- annuale	L.	72.500
- semestrale	L.	50.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee		
- annuale	L.	215.000
- semestrale	L.	120.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali		
- annuale	L.	72.000
- semestrale	L.	49.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni		
- annuale	L.	215.500
- semestrale	L.	118.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali		
- annuale	L.	742.000
- semestrale	L.	410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	360.000
Abbonamento semestrale	L.	220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, e subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.400